



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 111

DEL 09/07/2014

**OGGETTO: "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento."
- APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 20,00, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 07/07/2014, Prot. N° 17111, notificato a norma di legge, in seconda convocazione, aggiornamento lavori del C.C. del 03/04/2014. (Punto aggiunto n. 1 con procedura d'urgenza all'O.d.G. del C.C. dell'11/06/2014, su richiesta del Sindaco con nota Prot. n. 1839 del 09/06/2014).

Presiede l'adunanza il Geom. Bartolomeo Ficili, Consigliere Anziano.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI

PRESENTI

- 1) FICILI BARTOLOMEO - (GRUPPO MISTO)
- 2) VINDIGNI GIORGIO GIUSEPPE - (GRUPPO MISTO)
- 3) MARINO MARIO - (U.D.C.)
- 4) CAUSARANO MARCO - (P.D.)
- 5) RIVILLITO ANTONINO - (PATTO PER SCICLI)
- 6) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (P.D.L.)
- 7) CARUSO ANDREA - (P.D.L.)
- 8) VERDIRAME ROCCO - (M.P.A.)
- 9) CIAVORELLA GIOVANNI MASSIMO - (TERRITORIO)
- 10) FERRO GUGLIELMO - (SCICLI BENE COMUNE)

11) MICELI MAURIZIO - (LIBERI E CONCRETI - F.L.I.)

- 12) SCIMONELLO GUGLIELMO - (IL MEGAFONO-LISTA CROCETTA)
- 13) ALFIERI BERNADETТА ASSUNTA - (SCICLI BENE COMUNE)
- 14) PELLEGRINO SALVATORE - (M.P.A.)

ASSENTI

- 1) BRAMANTI VINCENZO - (U.D.C.)
- 2) CARUSO CLAUDIO - (P.D.)
- 3) VOI GIOVANNI - (PATTO PER SCICLI)
- 4) AQUILINO GIANPAOLO - (P.D.)
- 5) GIANNONE VINCENZO - (P.D.)
- 6) PUGLISI GIUSEPPE - (TERRITORIO)

Il Presidente della seduta, Cons. Anziano Ficili, pone in discussione il punto aggiuntivo n. 1 all'O.d.G., avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento.". Dà atto che il Cons. Ferro ha presentato un emendamento **(ALLEGATO 1)**.

Entra in aula il Cons. Puglisi - Presenti 15/20.

L'Ass. Schillaci interviene e relaziona ampiamente.

Mancano i Consiglieri: Rivillito - Venticinque - Miceli - Presenti 12/20.

E' presente il Cons. Aquilino – Presenti 13/20.

Si allontanano i Consiglieri: Marino – Puglisi – Presenti 11/20.

Si allontana il Cons. Ciavorella – Presenti 10/20.

Il Cons. Verdirame chiede se è stato reso il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale dà atto che il parere c'è **(ALLEGATO 2)** .

Il Presidente della seduta, Cons. Anziano Ficili, nomina scrutatori i Consiglieri: **Vindigni – Scimonello – Causarano** e mette ai voti l'accettazione dell'emendamento presentato dal Cons. Ferro. La votazione è unanime e favorevole per l'accettazione dell'emendamento.

Il Cons. Caruso Andrea chiede il parere del Capo Settore sull'emendamento.

Il Capo Settore, Dott.ssa Drago, presente in aula, esprime parere favorevole.

Il Cons. Caruso Andrea chiede anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che non serve, in quanto eventuali minori entrate comportano minori spese.

L'Ass. Schillaci dà atto che vi sono stati diversi incontri con gli operatori del settore.

Il Cons. Vindigni dà atto che la Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole **(ALLEGATO 3)** .

Si procede alla votazione per l'approvazione dell'emendamento e lo stesso viene approvato all'unanimità.

Il Cons. Alfieri dichiara di allontanarsi – Presenti 9/20.

Il Cons. Ficili, che presiede la seduta, dichiara di allontanarsi – Presenti 8/20.

Assume la Presidenza il Cons. Anziano Vindigni.

Rientra in aula il Cons. Alfieri – Presenti 9/20.

Il Presidente della seduta, Cons. Anziano Vindigni, mette ai voti la proposta di deliberazione emendata e l'esito della votazione è unanime e favorevole.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo Settore Entrate, Dott.ssa Valeria Drago, n. 02 del 06/06/2014 *“Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento.”* che si allega alla presente;

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore

Entrate, Dott.ssa Valeria Drago e dal Capo Settore Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

Visto l'emendamento esaminato e approvato dal Consesso, che si allega alla presente;

Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;

Preso atto delle superiori votazioni;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

- 1. Di istituire, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Scicli.**
2. Di approvare *“Il Regolamento sull'Istituzione dell'imposta di soggiorno”*, composto da n. 14 articoli, di cui alla proposta di deliberazione del Capo Settore Entrate, Dott.ssa Valeria Drago, n. 02 del 06/06/2014, così come emendato dal Consiglio Comunale, che si allega alla presente, formandone parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il Sindaco, successivamente, dichiara di ritirare il punto aggiuntivo n. 2, avente ad oggetto: *“Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. e, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267) per pagamento gettone di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale e la Commissione Urbanistica Comunale.”*, in quanto ancora mancante del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 21,05 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. *Giorgio Giuseppe Vindigni*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca Sinagra


09.07.2014

AU-1

In relazione alla proposta di delibera n.02 del 6/6/14, da parte del Settore Entrate, relativa alla istituzione della imposta di soggiorno, si propongono gli emendamenti di seguito descritti.

1)

Art.1 – Aggiunzione a seguire del comma:

6 – Tutte le attività di cui ai precedenti commi saranno rese pubbliche anche attraverso il portale internet del Comune, con una sezione dedicata, richiamabile con apposito ed evidente collegamento (link) dalla pagina principale del sito.

2)

Art.3 – Parziale riformulazione del comma 2

Al comma 2 il quarto rigo così modificato:

Villaggi turistici, strutture ricettive alberghiere classificate con 4.5 stelle, ville dalla categoria A7 alla A9: 2 €

3)

Art.3 – Parziale riformulazione del comma 2

Al comma 2 il quinto rigo così modificato:

Campeggi, aree attrezzate ^{CASE VACANZE} e Bed and Breakfast: 0,5 €

4)

Art.7 – Comma 1, punto b)

A seguire il punto b) viene integrato del periodo : Tale esenzione è subordinata alla presentazione al gestore di dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e del degente, durata presunta e periodo della prestazione sanitaria o del ricovero, motivo del soggiorno, che dovrà consistere nell'assistenza al degente.

Consequente alla adozione di tale emendamento diviene la eliminazione del comma 4, così già incorporato nel comma 1.

5)

Art.7 – Aggiunzione nel comma 1, a seguire:

- i) I dipendenti di ditte che eseguono lavori, sia di carattere pubblico che privato, sull'intero territorio provinciale, a condizione che il soggiorno sia strettamente connesso e funzionale alla esecuzione dei lavori stessi. A tal fine il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di acquisire una attestazione, anche cumulativa, da parte della ditta in cui risultino, i dati fiscali della ditta, natura, periodo di svolgimento e localizzazione dei lavori, i dati del committente, se trattasi di committente privato può essere omesso, le generalità complete di documento e codice fiscale dei lavoratori che necessitano del soggiorno.

B.letta (SBC)

(FERRI)

Barbaro (VERBANO) / Pellegrini (PELLERINI) / (VIRI)

(SEIZIONE)

Il Capo Settore Entrate, dott.ssa Valeria Drago, rispetto
all' emendamento proposto esprime parere
di regolarità tecnica favorevole.

9/7/2014 Valeria Drago

prot 2071 del 25/6/14

1

numero co + an. 24

Pres. CC

Segr.

Ass.

Cof. x Segr.

All. 2



COMUNE DI SCICLI
Collegio dei Revisori dei Conti



Prot. n.

del 23/06/2014

COMUNE DI SCICLI



Entrata

0201400158944

Protocollo n°

0015894

Titolo

del

24/06/2014

IV

Comune di Scicli

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Vincenzo Bramanti

Al Responsabile Settore Entrate
Dott.ssa Valeria Drago

e.p.c. All'Assessore Al Bilancio
Dott. Giovanni Trovato

e.p.c. Al Responsabile Finanziario
Dott. ssa Grazia Maria Galanti

sede

Oggetto: Parere alla Proposta di Regolamento per l'Imposta di Soggiorno.

Vista la nota prot. n. 171 del 10/06/2014 del Settore Entrate con la quale il Capo Settore, Dott.ssa Valeria Drago, ha proposto l'approvazione di apposito Regolamento relativo all'Imposta di Soggiorno da applicare nel territorio del Comune di Scicli;

Visto l'art.239 comma 1, lett.b), punto 7, che estende tra le competenze dell'Organo di Revisione quella di formulare parere in merito alle proposte di Regolamento per l'applicazione dei Tributi Locali;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 istitutivo delle Modalità di Attuazione dell'Imposta di Soggiorno;

Considerato che la previsione delle nuove maggiori entrate che scaturiranno dall'Imposta di Soggiorno rientra nei limiti dell'importo massimo giornaliero di € 5 e che le stesse avranno una destinazione vincolata, ai sensi dell'art.6 della proposta di Regolamento, per finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione e

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Il Collegio, tanto visto e considerato

Esprime

Parere Favorevole all'adozione del Regolamento per l'Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Scicli.

Il Collegio dei Revisori

Giuseppina R.

A. Lopez

Roberto S.



ALL. 3

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio

Verbale di riunione del 26/06/2014 n.13 della III Commissione Consiliare.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 17,30, si è riunita la 3^a Commissione Consiliare, giusta convocazione a mezzo e-mail del 25.06.2014 per trattare il seguente o.d.g.: Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2014. Richiesta informazioni.

Sono presenti i componenti Verdirame Rocco, Vindigni Giorgio, e Causarano Marco. Risultano assenti i componenti Miceli M. e Ciavorella Giovanni.

Il Presidente preliminarmente, comunica e consegna copia del parere alla proposta di regolamento per l'imposta di soggiorno a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuta al Presidente del C.C. In data 24.06.2014 prot.n.15894, ed assunta al protocollo interno al n.277 del 25.06.2014.

La Commissione all'unanimità dei presenti visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, e la proposta, esprime parere favorevole e si rimette al dibattito del Consiglio Comunale per eventuali emendamenti e successivamente per l'adozione definitiva del provvedimento.

A questo punto entrano la Dott.ssa Di Martino esperta del Comune, il Capo Settore Finanze Dott.ssa G.Galanti e l'Assessore al Bilancio Dott. G.Trovato.

Il Presidente introduce l'argomento di cui all'o.d.g.

Prende la parola l'Ass.re al Bilancio il quale espone ampiamente le linee guida che si stanno portando avanti assieme all'Esperta e al Capo settore Finanze al fine di elaborare con urgenza una schema di bilancio "partecipato" già sottoposto nei giorni scorsi prioritariamente alle OO.SS. ed alle Associazioni e da sottoporre ai Capi settore per le indicazioni operative di competenza. Il documento dovrà tenere conto delle criticità emerse dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delle direttive impartite dall'Amministrazione al Capo Settore Finanze in merito alla riduzione della spesa da applicare nei singoli capitoli del redigendo bilancio.

Inoltre è stato comunicato lo stato dell'arte dei pagamenti del D.L. n.35/2013 ed il recupero

dell'evasione.

La Commissione nel condividere le comunicazioni fornite dall'Assessore invitano il Capo Settore Finanze di concerto con il Capo Settore Tributi ad organizzare un gruppo di lavoro che si dedichi alla gestione dell'evasione, convocando assieme al Segretario Comunale tutti i Capi Settori assieme ai Capi Servizio per fare il punto della situazione sulla esistenza o meno di debiti Fuori Bilancio come più volte evidenziato.

Si rende necessario ed urgente la verifica di tutte le determinazioni al 31.12.2013 per ogni settore al fine di conoscere la reale situazione finanziaria (debiti da pagare ed inseriti nei residui passivi ecc.) dell'Ente al fine di evitare eventuali giudizi di responsabilità nei confronti dei funzionari responsabili dei centri di costo e dei Capi Servizio responsabili del procedimento per la possibile formazione di eventuali debiti fuori bilancio.

La Commissione chiede altresì che vengano predisposti dai settori responsabili dei servizi a domanda individuale, la relativa analisi dei costi dei singoli servizi ed inoltre che il settore Finanze faccia pervenire l'analisi dei costi al 31.12.2013 per una puntuale comparazione.

La Commissione aggiorna i lavori al giorno 30 giugno p.v. Ore 17,00 con all'odg il proseguo della trattazione delle problematiche attinenti il Bilancio con la presenza dei capi Settore Amministrativo ed Entrate.

Copia del presente verbale sarà trasmesso al Sindaco, ai Capi Settore, al Presidente del C.C. e al Segretario Comunale.

Alle ore 18:50 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Vindigni Giorgio Giuseppe



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

SETTORE ENTRATE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

N° 02

DEL 06/06/2014

Oggetto: Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per "i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera di consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno", precisando che "il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

PRESO ATTO CHE la Regione Siciliana, con D.A. del 16 febbraio 2011, emanato dall'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ha riconosciuto, tra gli altri, il Comune di Scicli quale "località a vocazione turistica";

VALUTATO come la presenza turistica sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;

CONSIDERATO, pertanto, che corrisponde ad una esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, con particolare riferimento alla riscoperta ed al rilancio della città, ricorrendo alla facoltà di applicare l'imposta per il soggiorno;

RITENUTO a tal fine di istituire, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Scicli, nella misura stabilita nel presente provvedimento;

DATO atto che:

la proposta di Regolamento sull'imposta di soggiorno, presentata all'Amministrazione Comunale in data 16/04/2014 dalla scrivente è stata oggetto di concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate;

l'Amministrazione Comunale, nella seduta di Giunta del 03/06/2014, ha dato direttiva al Capo Settore Entrate di predisporre apposita proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, con allegato schema di regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno a Scicli;

RITENUTO di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l'individuazione del soggetto passivo e la misura dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29/04/2014, il quale differisce al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art. 4;


VISTO l'OREL vigente e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra, volendo concretizzare la volontà espressa dall'Amministrazione nella seduta di Giunta Comunale del 03/06/2014, giusta direttiva prot. n. 204 del 04/06/2014 all'uopo impartita, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di istituire, in attuazione dell'art. 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Scicli.
2. Di approvare il Regolamento Comunale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno per il Comune di Scicli, costituito da n. 14 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, **(allegato A)**;
3. Di dare atto che:
 - la misura dell'imposta di soggiorno, per il Comune di Scicli, è stabilita, per l'anno 2014, all'interno del Regolamento stesso;
 - per gli esercizi successivi al 2014, qualora detto provvedimento non venga modificato nei termini di legge, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;
4. Di demandare al Settore Finanze l'istituzione, nel redigendo bilancio di previsione per l'anno 2014, di un capitolo in entrata denominato "tassa di soggiorno" e di un capitolo in uscita, di pari importo, denominato "interventi da realizzare con i proventi della tassa di soggiorno", sulla funzione 07, denominata "funzione in capo turistico";
5. Di dare atto che la presente deliberazione comunale concerne l'istituzione dell'imposta di soggiorno sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.
6. Di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti consequenziali.

L'ASSESSORE AL RAMO
(Dott. Giovanni Trovato)



IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

SETTORE ENTRATE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di deliberazione di G.C. n. 02 del 06/06/2014

Oggetto: Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo Regolamento..

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 06/06/2014



IL CAPO SETTORE ENTRATE
(Dott.ssa Valeria Drago)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 06.06.2014

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)



SETTORE ENTRATE
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Via F.M. Penna, 2
97018 SCICLI (RG)
CODICE FISCALE-PARTITA IVA: 00 080 070 881

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO NEL COMUNE DI SCICLI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E OBIETTIVI DELL'IMPOSTA.....	
ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE.....	
ART. 3 - MISURA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	
ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E SOSTITUTO D'IMPOSTA.....	
ART. 5 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	
ART. 6 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE.....	
ART. 7 - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	
ART. 8 - VERSAMENTI.....	
ART. 9 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	
ART. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	
ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	
ART. 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	
ART. 13 - CONTENZIOSO.....	
ART. 14 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	



ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E OBIETTIVI DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. L'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione il Sindaco presenta una proposta sugli obiettivi da realizzare con le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno attraverso le somme previste in bilancio. Tale proposta farà parte della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione e descriverà annualmente la destinazione della tassa di soggiorno.
3. Il bilancio comunale prevede un capitolo in entrata denominato "tassa di soggiorno" e prevederà in uscita sulla funzione 07, denominata "funzioni in campo turistico" un capitolo di pari importo denominato "interventi da realizzare con i proventi della tassa di soggiorno".
4. Il Sindaco o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale in merito alla realizzazione degli obiettivi e ai risultati ottenuti con i proventi della tassa di soggiorno.
5. La relazione del Sindaco viene inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o altro equivalente subentrato, con le modalità che verranno indicate dallo stesso organismo destinatario.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Scicli e disciplinate dagli artt. 24 e 25 della L.R. 23/03/2000 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo).

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
- case per ferie (anche autogestite);
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast);
- case, ville e appartamenti per vacanze;
- campeggi;
- villaggi turistici;
- residence;
- aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale, turismo ambientale.

2. Sono esclusi coloro che risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Scicli.

ART. 3
MISURA ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
2. L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, e precisamente:
Strutture ricettive alberghiere classificate con 1-3 stelle: 1 €
Villaggi turistici e strutture ricettive alberghiere classificate con 4-5 stelle: 2 €
Campeggi, aree attrezzate: 0,5 €
Ostelli: esenti
Altre strutture: 1 €
3. I gestori della struttura sono tenuti a dare informazione sulle modalità di applicazione, sull'entità dell'imposta, sulle esenzioni previste, mediante apposizione di nota informativa in spazi dedicati, redatta in lingua italiana. Sarà cura del Comune di Scicli distribuire una traduzione multilingue, da apporre come la precedente.

ART. 4
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E SOSTITUTO DI IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.
2. Il titolare o gestore delle strutture opera in veste di sostituto d'imposta. Pertanto, i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui al presente articolo sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, che operano in qualità di sostituto d'imposta.

ART. 5
OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto di imposta) dichiara e comunica al Comune di Scicli — Settore Entrate, entro la prima decade di ogni mese, il numero di pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento.
2. La dichiarazione e le comunicazioni sono trasmesse esclusivamente per via telematica mediante procedure informative definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito dell'Ente, procedure che pertanto il gestore è tenuto a conoscere.

ART. 6
DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei

compiti spettanti ai Comuni, interventi in materia di turismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imposta riscossa è destinata al finanziamento dei seguenti interventi:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) progetti di mobilità turistica interna;
 - c) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
 - d) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale*).
 - e) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - f) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - g) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti, specie se gestiti dal Comune direttamente o in convenzione;
 - h) cofinanziamento di eventi ed interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione, gli Enti Locali, lo Stato, Enti sovranazionali;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani, specie durante i periodi di bassa stagione;
 - j) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - k) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. In ogni caso, interventi che vedano beneficiari in qualsiasi modo le strutture di soggiorno oggetto del presente Regolamento prenderanno in considerazione unicamente le strutture che hanno già iniziato a versare l'imposta e in regola con i pagamenti.
 3. Fermo restando la totale autonomia dell'Amministrazione Comunale nella destinazione delle risorse di cui al comma 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i ragazzi fino a 12 anni non compiuti;
 - b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente, due accompagnatori se il paziente è un minore);

- c) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata e il loro accompagnatore;
 - d) gli appartenenti alle forze di Polizia locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio e più in generale i soggetti che alloggiano nelle strutture di ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) due soggetti per ogni gruppo organizzato da agenzia o operatore turistico, pari o superiore a 20 (venti) persone (autista e/o accompagnatore);
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
 - g) gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio, attestati dalla struttura didattica di appartenenza;
 - h) i pernottamenti gratuiti.
2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
- *gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;*
 - *gli sportivi di età inferiore ai 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.*
3. L'imposta non si applica dall'8° giorno per soggiorni di durata superiore ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.
4. L'esenzione di cui al punto b) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva da parte dell'interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenenti le generalità del/degli accompagnatore/i e del degente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, la dichiarazione del motivo del soggiorno presso la struttura, che dovrà consistere nell'assistenza sanitaria del paziente.

ART. 8 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Scicli. Per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari è consentito il rilascio di quietanza cumulativa.
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'art. 5, può essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Scicli.
3. Le somme inferiori a 25 € potranno essere versate cumulativamente al versamento successivo dandone informazione nella comunicazione mensile prevista all'art. 5.
4. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

ART. 9
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Scicli
4. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi del presente Regolamento, mediante avviso di accertamento in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 8 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Scicli, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
5. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunale, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

ART. 10
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque) a € 500 (cinquecento) per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con la procedura ingiuntiva di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002;
- b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D. Lgs. n. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.
5. Il contribuente, soggetto passivo dell'imposta di soggiorno può, in alternativa al rimborso, recuperare il versamento in eccedenza rispetto al dovuto, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nei limiti di cui al presente articolo. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere

verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

8. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

ART. 14 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
3. Le misure di imposta si intendono confermate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione.
4. Il Regolamento è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Comune di Scicli.

